

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.

Dott. Domenica Capezzera Giudice

Dott. Federica Colantonio Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso ex art. 180 L.F. per omologa del concordato preventivo presentato nell'interesse della società DDP S.r.l., con sede legale in Pescara (PE), Via Rio Sparto n. 152/153 (PEC ddp@certif.it) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. Giuseppe Di Camillo, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avv.ti Sergio Della Rocca e Patrizio Cipriani giusta procura in calce al ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. e domiciliata presso lo studio del secondo in Pescara al Corso Vittorio Emanuele II n. 179;

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La società D.D.P. s.r.l. (di seguito, per brevità, società debitrice) in data 13/05/2019 ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva del deposito della proposta e della documentazione richiesta dai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.; con decreto del 21/05/2021 è stato concesso termine fino al 13/10/2019 (termine successivamente prorogato sino al 12/12/2019) per il deposito della proposta e della documentazione prescritta dalla legge, con disposizioni date per le informative periodiche che sono state regolarmente depositate. Con istanza del 27/06/2019 la società debitrice ha chiesto al Tribunale l'autorizzazione ex art. 182-quinquies, comma 5, L.F. al pagamento delle fatture dei fornitori dell'energia AXPO ed ENEL e

del servizio telefonia-dati TIM ed il Tribunale, con provvedimento in data 02/07/2019, ha concesso l'autorizzazione al pagamento. Con istanza del 02/12/2019 la D.D.P. s.r.l. ha chiesto, altresì, al Tribunale l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo di transazione raggiunto in sede di mediazione con la CENTRO FRESCO S.R.L. Il Tribunale di Pescara con provvedimento in data 10/12/2019 ha concesso l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo di transazione. In data 12/12/2019 sono stati, poi, depositati proposta e piano concordatario in continuità aziendale corredati dall'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, nonché che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori redatta dal Dott. Amedeo Di Pretoro. Con decreto del 31/01/2020 il Tribunale, esaminati la proposta ed il piano, ha chiesto alla società alcuni chiarimenti, sicché questa in data 26/02/2020 ha fornito i chiarimenti richiesti. In data 05/04/2020, stante l'emergenza sanitaria Covid-19 in atto e gli effetti economici negativi conseguenti ad essa subiti, la D.D.P. S.R.L. ha formulato istanza di concessione dei termini ex art. 9 comma II D.L. 23/2020 per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il Tribunale ha concesso termine sino al 10/09/2020. In data 13/08/2020 sono stati, infine, depositati nuova proposta e nuovo piano concordatario in continuità aziendale corredati dalla relazione del professionista incaricato ex art. 161 co. 3 L.F., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario proposto dalla società, nonché ex art. 186 bis co. 2 lett. b L.F., attestante che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e dalle relazioni del professionista incaricato ex art. 160 co. 2 L.F., volta a determinare il valore di mercato effettivamente realizzabile dalla liquidazione dei beni e dei diritti oggetto di prelazione e ex art. 182 ter L.F. relativa alla transazione fiscale.

La proposta definitiva prevede, alla luce del piano industriale in essa esposto, un

concordato in continuità incentrato:

- a) sulla prosecuzione diretta dell'attività d'impresa, in coerenza con l'oggetto sociale e la propria attività tipica, relativamente alla gestione dei punti vendita (rami d'azienda) ubicati in Lanciano, via per Treglio (RISPARMIO CASA) e in Chieti, via Filippo Masci 52 (TODIS) in grado di generare, nel periodo (2021/2026), un flusso finanziario a beneficio della procedura pari ad euro 1.219.800,00 di cui euro 587.464,00 conseguibile dal punto vendita a marchio TODIS di Chieti ed € 632.336,00 conseguibile dal punto vendita a marchio Risparmio Casa di Lanciano;
- b) sulla continuità indiretta attraverso la gestione di n. 4 punti vendita (rami d'azienda) da parte di un soggetto diverso dalla ricorrente, in forza di una cessione dei seguenti rami d'azienda: Supermercato TODIS - Lanciano (CH) Via per Treglio 53, Supermercato TODIS - Pescara Via Gobetti n. 107, 5 Supermercato TODIS - Pescara Via Nazionale Adriatica Nord n.247, Supermercato TODIS - Pescara Via Rio Sparto nn. 152/153; i beni facenti parte dei rami d'azienda oggetto di trasferimento sono stati valorizzati ai fini della presente proposta nella perizia di stima redatta dal dott. Domenico Di Michele, il quale ha attribuito ai suddetti beni il valore di euro 2.000.000 e, ai fini della proposta, la ricorrente assumeva di poter ricavare dal trasferimento dei suddetti punti vendita la somma di euro 1.900.000, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dalla procedura competitiva, da destinare al miglior soddisfacimento dei creditori;
- c) sul realizzo di alcuni crediti, in particolare verso clienti (€ 60.086,90), verso l'Erario per Iva (€ 9.828,74), e credito d'imposta (€ 13.680,16);
- d) sull'apporto esterno da parte del socio Sig. Giuseppe Di Camillo che offre di mettere a disposizione dei creditori un immobile di sua proprietà (fabbricato a destinazione commerciale, ubicato al piano terra di un immobile in Lanciano (CH) alla Via Del Mare, composto da tre vani oltre al bagno e ripostiglio, per una superficie utile di mq. 101 circa e mq. 117 lordi oltre a due porzioni di corte esclusiva

rispettivamente di mq. 84 e 196), con istituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sul bene immobile predetto, a condizione della omologa della proposta concordataria. Il valore di detto immobile, così come stimato dal geom. Luciano Fratangelo, ammonta a complessivi euro 205.000,00;

e) disponibilità liquide che, alla data del 05/08/2020, ammontano ad euro 159.030,81.

La proposta prevede:

- il pagamento integrale di tutti gli oneri prededucibili, per l'importo stimato di euro 502.250,63,
- il pagamento integrale dei debiti verso dipendenti, professionisti, artigiani e cooperativa per il loro intero importo stimato in euro 1.084.763,45;
- il pagamento integrale del debito verso gli enti previdenziali (INPS) per l'importo di euro 887.976,73;
- il pagamento parziale, in privilegio, dei debiti verso l'Erario per l'importo di euro 39.025,65;
- il pagamento parziale, nella percentuale del 20%, del debito verso Risparmio Casa Invest Srl - RI.CA. Distribuzione Srl - RI.CA. Trade S.r.l. (debitore strategico) per l'importo di euro 47.090,56 (Classe 1); - il pagamento dei debiti verso l'Erario, per la parte degradata a chirografo, pari all'importo di euro 2.114.843,67, nella misura del 20,05% e quindi pari ad euro 424.096,16, per effetto dell'incapienza del valore dei beni su cui insiste il privilegio generale, giusta attestazione ex art. 160, comma 2 LF, resa dal Dott. Amedeo Di Pretoro (Classe n. 2). I debiti erariali sono dunque oggetto di transazione fiscale, ex art. 182 ter LF, attesa l'insufficienza dell'attivo concordatario a coprire il pagamento integrale del passivo; - il pagamento dei debiti verso gli Enti Locali, integralmente degradati a chirografo, pari all'importo di euro 203.959,44, nella misura del 16,50% e quindi pari ad euro 33.653,31, per effetto dell'incapienza del valore dei beni su cui insiste il privilegio generale, giusta attestazione ex art. 160, comma 2 LF, resa dal Dott. Amedeo Di Pretoro (Classe n. 3); - il pagamento dei debiti

verso gli Istituti di Crediti, chirografari ab origine, pari all'importo di euro 480.029,74, nella misura del 16%, e quindi pari ad euro 76.804,76 (Classe n. 4); - il pagamento dei debiti verso i fornitori chirografari ab origine, per l'importo di euro 2.671.721,00, nella misura del 14,75%, e pari all'importo di euro 394.150,13 (Classe n. 5).

I debiti chirografari, ab origine chirografari o divenuti tali per effetto dell'incapienza del bene su cui grava la prelazione, sono stati dunque suddivisi in cinque classi.

Quanto ai tempi di adempimento della proposta concordataria, è previsto che il pagamento dei crediti prededucibili e privilegiati avvenga entro un anno dall'omologa, mentre quelli chirografari saranno pagati in 5 rate, a partire dal 31.12.2022 e scadenti il 31.12.2026 (cfr. pag. 73 del ricorso).

Con decreto del 20/10/2020 il Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato con contestuale avvio della procedura competitiva avente ad oggetto la vendita, al migliore offerente, in un unico lotto, dei rami di azienda sub b) che sono risultati aggiudicati alla società ADDIS SpA per il prezzo di € 1.890.000,00.

All'esito dell'adunanza dei creditori, fissata per il 23.03.2021, il Commissario Giudiziale, dott. Maurizio Pocetti, ha depositato in data 14.04.2021 comunicazione di riepilogo dei voti espressi dalla quale emerge che, sebbene la maggioranza sia stata raggiunta in tre delle cinque classi, il totale dei voti contrari ammonta a Euro 3.661.541,05 che rappresenta il 65,54% dei creditori ammessi al voto (pari ad Euro 5.586.527,56). Il Tribunale, pertanto, ha fissato l'udienza del 25/05/2021 per l'audizione del debitore e, con successivo decreto del 27/05/2021, una volta "sterilizzato" il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate (che rappresenta il 46,61% dei crediti aventi diritto al voto) in base al *cram down* operato in virtù del disposto di cui d.l. 125/2020 - convertito con modifiche con la legge 27 novembre 2020, n. 159 - fissava l'apertura del presente giudizio di omologa.

Con atto depositato il 12/09/2021 si è costituita l'Agenzia delle Entrate che si è

opposta all'accoglimento della richiesta di omologa ritenendo che il *cram down* non sarebbe consentito nell'ipotesi in cui vi sia stato diniego espresso da parte dell'Amministrazione finanziaria trattandosi di situazione diversa da quella in cui la stessa non avrebbe votato o non avrebbe aderito alla proposta di concordato. La stessa ha, altresì, contestato la fattibilità del piano assumendo che la società debitrice non è in grado di soddisfare i creditori chirografari con i proventi della continuità aziendale; sul punto l'Amministrazione ha sottolineato il fatto che l'attestatore del piano, nella propria relazione ex art. 161 – 182 ter e 186 bis L.F., ha evidenziato una perdita contabile, *post* deposito del ricorso, pari ad euro 1.026.327,03, che hanno prodotto debiti, di competenza successiva alla presentazione del ricorso, pari ad euro 403.150,90" (pag. 13 relazione di attestazione) e che lo stesso ha ritenuto verosimili, senza effettuare alcuna analisi critica, le stime di crescita del fatturato costantemente in aumento ipotizzate dalla proponente, nonostante i valori dei ricavi non risultano in crescita negli anni che precedono la domanda di concordato.

Il Commissario giudiziario, dott. Maurizio Pocetti, in data 16/09/2021 rimetteva il suo parere contrario all'omologa per le ragioni di seguito riportate.

SULLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Preliminarmente dev'essere ribadito quanto espresso da questo Tribunale nel decreto 27/05/2021 in merito alla possibilità di "neutralizzare" il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate atteso il migliore soddisfacimento della stessa rispetto a quello che otterrebbe in caso di fallimento, come dettagliatamente indicato nella relazione ex art. 172 L.F. del Commissario. Invero, con l'entrata in vigore in data 25/08/2021 del DL 118/2021 recante "misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia", l'espressione "mancanza di voto" contenuta nel comma 4° dell'art. 180 L.F. è stata sostituita con l'espressione "mancanza di adesione" così confermando l'applicabilità delle nuove disposizioni anche ai casi di diniego espresso da parte dell'Agenzia.

Passando all'esame della domanda appare opportuno chiarire dapprima l'ambito valutativo che l'art. 180 L.F. riserva al Tribunale nella fase di omologa del concordato preventivo. Questo Collegio, come già in altre pronunce del Tribunale di Pescara, ritiene che esso non debba essere limitato alla verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione ma debba estendersi, anche in caso di mancanza di opposizioni, anche alla verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità. Va, infatti, tenuto presente che tale verifica, oltre a rientrare in una nozione di regolarità della procedura non limitata alla mera regolarità formale, è, invero, imposta dall'art. 173 comma 3, che prevede quale fattispecie di revoca dell'ammissione la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni suddette. Dovrà, inoltre, rammentarsi che la emersione procedimentale di circostanze tali da incidere negativamente sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato - pur già positivamente valutata al momento dell'apertura della procedura - non è da ricollegare alla sola ipotesi di opposizioni di creditori o altri interessati, ben potendo circostanze siffatte risultare dagli atti compiuti nel periodo compreso tra l'apertura e la fase della omologazione (atti la cui conoscibilità ed utilizzabilità da parte del tribunale nulla autorizza a ritenere debba essere necessariamente mediata da una opposizione) ovvero essere portate alla cognizione del Tribunale dal parere motivato che il commissario giudiziale deve in ogni caso (e cioè a prescindere dalla scelta di costituirsi o meno nel giudizio omologatorio) depositare entro lo stesso termine fissato per la costituzione degli eventuali opposenti e che quindi rileva, in quanto oggetto di valutazione del Tribunale, anche nel caso in cui nessuno dei legittimati (ivi compreso lo stesso commissario giudiziale) abbia formalizzato una opposizione alla omologazione. Può, dunque, affermarsi che, laddove dagli atti della procedura o dal parere conclusivo del commissario emergano fatti non valutati in sede di ammissione ex art. 163 L.F., il Tribunale non possa esimersi dalla valutazione della loro possibile incidenza

sull'ammissibilità del concordato. Il che, tradotto in termini più generali, può anche esprimersi affermando che nell'oggetto del giudizio di omologazione è in ogni caso (siano state o meno proposte opposizioni) compresa la verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità del concordato, ivi compresa la fattibilità del piano. La correttezza di detta impostazione risulta confermata da quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 1521/2013, per la quale presupposto di ammissibilità del concordato è la fattibilità del piano, intendendosi per quest'ultima una *"prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati"*. La Suprema Corte, nella pronuncia richiamata, è pervenuta all'enunciazione dei seguenti principi di diritto: il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato rappresenta un dovere del giudice che non viene escluso per la circostanza che intervenga successivamente all'attestazione del professionista; i creditori sono i soggetti cui spetta la valutazione di merito sulla proposta concordataria contenuta nel piano che si risolve nelle probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti; il controllo del giudice - che è unicamente di legittimità - si deve ispirare, in tutte le fasi del concordato preventivo (ammissibilità, revoca e omologazione), al medesimo parametro; la valutazione del giudice consiste nella verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato, ossia nel perseguimento dell'obiettivo specifico del procedimento che si risolve nel superamento della crisi dell'imprenditore, tenendo in ogni caso conto del fatto che, fermo tale obiettivo, la modulazione della proposta concordataria è atipica e lasciata all'autonomia delle parti pur dovendo assicurare un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

La giurisprudenza di legittimità, all'esito di un percorso pluriennale, si è assestata sul principio secondo cui «in tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità

giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta)». E' stato, inoltre, sottolineato che tali principi «vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis L. Fall., laddove la rigorosa verifica della fattibilità in concreto presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il *favor* per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale" (per tutte Cass. n. 9061/2017, conf. Cass. n. 23311/2018 e Cass. n. 28891/2020).

La S.C. con la sentenza n. 27865 del 2019, invero, ha affermato che «la previsione dell'art. 186-bis, u.c., L. Fall. attribuisce al tribunale il potere di revocare l'ammissione al concordato con continuità aziendale qualora l'esercizio dell'attività di impresa risulti manifestamente dannoso per i creditori; e ciò vuol dire che rientra nei poteri-doveri del giudice del merito, anche al momento del giudizio di ammissibilità, verificare che quanto attestato sia poi coerente con l'obiettivo del risanamento dell'impresa come indicato nella proposta e nel piano, e che non sia tale da erodere le prospettive di soddisfazione dei creditori; ove un sindacato del genere sia svolto, quale che ne sia infine l'esito, non si è mai dinanzi a un caso di esorbitanza dai confini della valutazione di convenienza economica, ma si è proprio all'interno della valutazione riservata al giudice del merito».

Tanto premesso occorre considerare che dalla relazione ex art. 180 L.F. del Commissario emerge che “il punto vendita Todis di Chieti sta registrando un andamento positivo sia in termini di fatturato sia in termini di utili attestandosi su quelle che erano le previsioni, mentre il punto vendita Ri.Ca Lanciano (Chieti) palesa un consuntivo al 30.06.2021 negativo in termini economici, disattendendo quelle che erano le previsioni da piano e confermando la cronicizzazione del *trend* negativo del punto vendita. Difatti se nel piano era previsto al 31.12.2021 Ri.Ca Lanciano (Ch) avrebbe dovuto generare un utile di circa Euro 59.385,00 i dati a consuntivo al 30.06.2021 evidenziano una perdita di Euro 21.574,12”. Lo stesso Commissario ha rilevato che “a fronte di un flusso positivo, rapportato al semestre, stimato nel piano per Euro 160.326,90 i dati effettivi restituiscono una disponibilità pari a Euro 17.322,37 al 30.06.2021. Da quanto sopra emerge chiaramente che il flusso positivo economico finanziario del punto vendita Todis Chieti viene assorbito dalle perdite di Rica Lanciano ed il contributo che la continuazione dell’attività dei punti vendita apporta al piano, sotto il profilo del soddisfacimento dei creditori ad oggi è pari ad appena il 10 % della stima, con ragionevole certezza che senza un “correttivo” i risultati potrebbero peggiorare nel corso degli anni sino a compromettere la stabilità economica finanziaria della ricorrente” e ha concluso la propria relazione rendendo un parere contrario all’omologa.

Il legale rappresentante della società debitrice, avuta cognizione di tale parere contrario, con memoria del 27/09/2021, ha convenuto sul fatto che “il punto vendita (di Lanciano, n.d.r.), riprese le normali attività post limitazioni covid, ha in effetti avuto carenza di liquidità che non hanno consentito un approvvigionamento delle merci che per questo genere di esercizi costituiscono il motore delle vendite” (cf. pag. 5 della memoria). Al dichiarato fine di “una soluzione aziendale che possa consentire l’inversione di rotta dei ricavi e degli utili di detto punto vendita” il medesimo nel ricorso per omologa aveva evidenziato la possibilità di stipula di un contratto di

affitto della durata di mesi 36 in favore della RICA Gest srl che avrebbe garantito alla procedura un utile di € 322.000,00, al netto del costo della locazione dell'immobile in cui viene esercitata l'attività commerciale e nella memoria del 27/09/2021 ha dichiarato la propria disponibilità ad iscrivere ipoteca sui propri beni immobili (del valore indicato in € 970.000,00) con mandato a vendere in favore della procedura in garanzia degli incassi del punto vendita di Lanciano fino all'ammontare di € 632.336,00.

Il Collegio ritiene che la garanzia offerta dal legale rappresentante – anche a voler ipotizzare un valore degli immobili equivalente a quello indicato dal proponente e l'assenza di ulteriori vincoli rispetto alle menzionate ipoteche – dia luogo ad una modifica della proposta dal momento che il pagamento dei creditori chirografari, che nella proposta sottoposta al voto dei creditori doveva avvenire in 5 rate a partire dal 31.12.2022 e scadenti il 31.12.2026 anche con gli utili del punto vendita di Lanciano, avverrebbe dopo la vendita di tali immobili, attività questa, peraltro, che per espressa volontà del garante non potrebbe essere immediatamente avviata a seguito dell'omologa posto che il mandato a vendere in favore della procedura è stato concesso a garanzia degli incassi in questione e, pertanto, esso legittimerebbe l'avvio delle vendite da parte degli organi della procedura solo qualora, alla scadenza programmata del 31/12/2026, tali incassi siano inferiori a quelli indicati nella proposta. In altri termini i creditori – pur di fronte alla pressochè certa inidoneità del punto vendita di Lanciano di generare i flussi di liquidità da riversare nella procedura, attesa la condivisibile analisi finanziaria contenuta nella relazione ex art. 180 L.F. del Commissario - non otterrebbero alle scadenze indicate nella proposta i pagamenti e dovrebbero attendere il compimento dell'attività liquidatoria dei beni immobili: trattasi, all'evidenza, di una modifica sostanziale della proposta di concordato che, se omologato, priverebbe illegittimamente i creditori della possibilità di chiedere la risoluzione del concordato benchè la società debitrice non rispetti i

tempi e modalità di pagamento indicati nella proposta che loro hanno votato. Il comma 2° dell'art. 172 L.F., a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 83/2015, prevede, che la proposta di concordato può essere modificata fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Già prima della novella anzidetta la Suprema Corte aveva avuto modo di osservare che "in tema di modifiche alla proposta di concordato preventivo, la L. Fall., art. 175, comma 2, (aggiunto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 15), nel riconoscere espressamente tale facoltà, ne ha rigorosamente limitato l'ambito temporale di esercizio alla fase anteriore all'inizio delle operazioni di voto, senza distinguere tra modifiche migliorative e peggiorative, al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un piano diverso da quello destinato ad essere effettivamente eseguito" (Cass. n.10826/2017, conf. Cass. 8575/2015). Per tali ragioni va negata la possibilità di omologare la proposta così come modificata nella memoria del 27/09/2021.

Del pari non risulta consentito l'affitto di azienda per la durata di tre anni in favore di un soggetto terzo (soluzione questa che, in realtà, non risulta ribadita nella memoria del 27/09/2021, ma che il Collegio ritiene comunque di dover considerare) in quanto esso costituisce modifica sostanziale del piano perché parte dei proventi da destinare alla soddisfazione dei creditori dovrebbero provenire non dagli utili della continuità aziendale diretta (come indicati nella proposta), ma dai canoni di locazione che il terzo dovrebbe versare alla procedura. L'art. 161 comma 3° L.F. richiede che tali modifiche debbano essere accompagnate da un'attestazione del professionista, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e "la fattibilità del piano medesimo": in difetto di tale attestazione, che non potrebbe mai sopraggiungere dopo l'adunanza, il piano non può essere modificato anche perché in tal maniera i creditori si troverebbero ingiustamente esposti al rischio dell'inadempimento del terzo senza

aver mai avuto la possibilità di valutare, anche sulla base di tale attestazione, la sua capacità economica e finanziaria rispetto alle obbligazioni dopo il voto.

L'inidoneità del piano a sostenere finanziariamente la continuità della proposta di concordato del 13/08/2020 impedisce, nei termini sopra esposti, l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato (costituita dal superamento della crisi dell'impresa) non risultando ammissibili le modifiche alla proposta ed al piano indicate dalla società debitrice nel corso del presente giudizio; ne discende che il ricorso per omologa dev'essere rigettato con conseguente reiezione della domanda di concordato.

In ragione del rigetto dell'opposizione della costituita Agenzia delle Entrate inerente il *cram down* operato da questo Tribunale e del fatto che l'omologa non è stata accolta per ragioni differenti a quelle indicate nell'opposizione (crisi finanziaria della società debitrice successiva alla proposta ed inammissibilità dei "correttivi" indicati dalla ricorrente) si ritiene che sussistano giusti motivi per addivenire alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale rigetta il ricorso per omologa e, per l'effetto, respinge la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale proposta dalla D.D.P. s.r.l. con ricorso del 13/08/2020.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 30/09/2021

Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio